



Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8 della Legge n° 266/91

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE

AUSER PRESEZZO

L'anno 1998 il giorno 29 del mese di SETTEMBRE

in PRESEZZO, via MONTESORZI 13 sono presenti i signori:

- LORENZI BRUNO (nato il 2-6-45 c.f.: LENREN) Lorenzi Bruno
45F02A774E
- DE LAZZARI LUIGINA (nato il 8-8-33 c.f.: DELLEN) De Lazzari Luigina
33748G229I
- GHERARDI GUGLIELMO (nato il 27-5-37 c.f.: GHRELL) Gherardi Guglielmo
37E27J628H
- VIGANO ANGELO (nato il 8-3-35 c.f.: VGNNGE) Vigano Angelo
35C08H046I
- CONSONNI GIUSEPPE (nato il 21-2-40 c.f.: CNSGPP) Consonni Giuseppe
40B21E901H
- FACHERIS GIANCARLO (nato il 13-1-41 c.f.: FCHGCR) Facheris Giancarlo
41A43046C
- MORONI GIUSEPPE (nato il 11-12-42 c.f.: MORNGP) Moroni Giuseppe
42T11A463D
- FACHERIS MARGHERITA (nato il 6-4-39 c.f.: FCHMGT) Facheris Margherita
39D46H046F
- ROTTOLI CARMELA (nato il 18-6-27 c.f.: ROTTOL) Rottoli Carmela
27H58H046W
- (nato il c.f.:)

i quali

convengono e stipulano

quanto in appresso.

Art. 1 - E' costituita l'associazione che avrà il nome di "AUSER ~~Preretto~~ e che sarà regolata dall'allegato statuto, che forma parte integrante del presente atto.

Art. 2 - L'Associazione non ha finalità di lucro e si propone gli scopi e le finalità indicate nel Titolo II artt. 6 e 7 del predetto Statuto.

Art. 3 - La sede dell'Associazione sarà in ~~Preretto~~ Via ~~Montessoru~~ 13

Art. 4 - L'assemblea così costituita, ai sensi dell'art. 15 dello statuto dell'associazione, provvede alla nomina del Comitato Direttivo nelle seguenti persone:

- LORENZI BRUNO

- DE LAZZARI LUIGINA

- ~~STERANI GUGLIELMO~~ Giuliano Antonio

- VIGANO' ANGELO

- FACCHERIS MARGHERITA

i quali, presenti, accettano la carica loro conferita e, contestualmente procedono ad eleggere tra di loro quale :

Presidente il sig. LORENZI R. PUNO

Segretario il sig. ~~FERRARA GUGLIELMO~~ Giuliano Antonio

Tesoriere il sig. VIGANO' ANGELO

che accettano.

Art. 5 - L'assemblea così costituita, ai sensi dell'art. 17 dello statuto dell'associazione, provvede alla nomina del collegio revisori dei conti nelle seguenti persone :

- ~~CONSONNI GIUSEPPE~~ Ghislardi Mario

- FACHERIS GIANCARLO

- MOIZONI GIUSEPPE

i quali presenti accettano e provvedono ad eleggere il loro Presidente nella persona del sig. ~~CONSONNI GIUSEPPE~~ Facheris Giancarlo

P. 3





Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà

STATUTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Denominazione e sede

E' costituita l'associazione denominata "AUSER PRESEZZO". La sede dell'associazione viene fissata in PRESEZZO via MONTESORI 13

Tale Associazione si uniforma e si riconosce nei principi e ideali dell'AUSER NAZIONALE per l'autogestione dei servizi e della solidarietà, costituita e registrata il 5 maggio 1989 presso il Dott. Gennaro Mariconda, Notaio in Roma, con atto di repertorio n. 20427, racc. n. 4477 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'AUSER è riconosciuta quale Ente Nazionale con finalità assistenziali con decreto Ministero dell'Interno n. 559/C11933.12000.A. (118), del 28/07/1995.

Articolo 2

Statuto

L'associazione "AUSER PRESEZZO" è costituita ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile. si basa sulle norme di questo statuto ispirate ai principi costituzionali ed ai principi generali del nostro ordinamento giuridico.

Articolo 3

Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione.

Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Articolo 4

Modificazione dello statuto

Il presente statuto è modificabile con deliberazione dell'assemblea e le modalità di cui all'art. 15.

Articolo 5

Interpretazione dello statuto



Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

TITOLO II

FINALITÀ' DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 6

L'associazione "AUSER PRESEZZO" è libera, apartitica e non ha finalità di lucro. Si propone di promuovere lo sviluppo di forme di autogestione in particolare tra gli anziani, con lo scopo di preservare la loro autonomia personale e la capacità di rimanere protagonisti della propria esistenza anche nelle nuove forme in cui oggi si organizza la risposta ai bisogni della vita quotidiana, alle esigenze ed ai diritti delle persone di ogni età e condizione: dall'abitare, all'aiuto domestico, allo svago, alla ricreazione in tutte le sue forme, dalle attività del tempo libero (sport, turismo), alla cultura ed alla educazione permanente, oltretutto ogni altra forma di valorizzazione delle persone anziane per far crescere il loro ruolo nella Società e rendere possibili le trasformazioni sociali, culturali ed economiche che esaltino la soggettività delle persone ed in particolare degli anziani come protagonisti.

L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri Enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere la più ampia indipendenza nei confronti di Enti Pubblici e Privati.

In particolare, le specifiche finalità dell'associazione, svolte con prestazioni non occasionali di volontariato attivo e diretto alla generalità della popolazione, sono rivolte alle seguenti aree :

- a) sociale ;
- b) civile ;
- c) culturale.

In particolare :

- a) le finalità di carattere sociale sono quelle rientranti nell'area degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari, anche nelle forme innovative non codificate nella programmazione regionale ;
- b) le finalità di carattere civile sono quelle rientranti nell'area della tutela e del miglioramento della qualità della vita, della protezione dei diritti della persona, della tutela e valorizzazione dell'ambiente, della protezione del paesaggio e della natura, del soccorso in caso di pubblica calamità ;



Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà

- c) le finalità di carattere culturale sono quelle rientranti nell'area sia della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico e della promozione e sviluppo delle attività di animazione ricreativa, turistica e sportiva, nonché di educazione permanente.

Articolo 7

In via strettamente strumentale al perseguimento dei sopra menzionati scopi istituzionali ed in diretta attuazione degli stessi l'associazione può

- creare una struttura, anche logistica, atta a consentire a quanti vi aderiscono un processo di maturazione ed apprendimento culturale equilibrato, nonché un luogo ricreativo e di svago per gli associati, compresa la somministrazione di alimenti e bevande ;
- istituire periodici incontri di studio ed approfondimento, organizzare manifestazioni, spettacoli, corsi e seminari a contenuto didattico - divulgativo;
- fornire collegamenti per la conoscenza e l'interscambio di informazioni ed esperienze tra coloro che si occupano di cultura;
- stabilire contatti a livello nazionale ed internazionale con Enti od Organizzazioni operanti in ordine a scopi analoghi;
- promuovere la pubblicazione di libri, riviste, ricerche ed opuscoli con finalità divulgative, sempre e comunque nell'ambito della propria attività istituzionale;
- provvedere alla vendita, per corrispondenza e non, purché rivolta esclusivamente ai propri associati, dei beni e dei servizi che la stessa dovesse produrre od acquisire nell'ambito della propria attività istituzionale, sempre nel limite dei costi specifici sostenuti.

Articolo 8

Ambito di intervento

L'associazione opera nel territorio di PIRELLA nella provincia di BERGAMO

TITOLO III

GLI ADERENTI

Articolo 9

3



Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà

Ammissione

Può aderire all'Associazione chiunque ne condivida le finalità, senza alcuna distinzione di sesso, sia esso persona fisica o ente collettivo, che abbia scopi e finalità analoghe e comunque non contrastanti con quelle previsti dal presente Statuto. In tale ultima ipotesi, l'ente assumerà la denominazione di "socio collettivo" e parteciperà alla vita associativa tramite il proprio rappresentante legale o suo delegato.

La quota associativa è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi aderenti è il Comitato Direttivo.

L'ammissione all'associazione è deliberata su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie generalità complete.

Articolo 10

Diritti

Gli aderenti all'Associazione hanno il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, solo se maggiorenni.

Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

Hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'eventuale attività prestata, ai sensi di legge nei limiti stabiliti dall'organizzazione stessa.

Articolo 11

Doveri

Gli aderenti all'associazione, se disponibili, devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro.

Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità, rigore morale.

Articolo 12

RECESSO/ESCLUSIONE

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio nel corso del quale è stato esercitato.



Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà

L'associato può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempimento dell'obbligo contributivo previsto dall'art. 21 e per altri gravi motivi che abbiano recato danno morale e materiale all'Associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato Direttivo e deve essere comunicata per iscritto al socio medesimo, assieme alle motivazioni dell'esclusione.

Gli associati receduti e che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, ne' hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Gli enti collettivi perdono la qualifica di "socio collettivo" in caso di mancato rispetto dello Statuto o per altri gravi motivi su delibera del Comitato Direttivo che deve essere portata a conoscenza del socio con comunicazione scritta.

Articolo 13

ASSOCIATI ONORARI

L'Assemblea può conferire la qualifica di associato onorario a coloro che abbiano particolari benemerienze.

TITOLO IV

GLI ORGANI SOCIALI

Articolo 14

Indicazioni degli organi sociali

Sono organi dell'organizzazione:

- l'Assemblea degli aderenti;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti.

Articolo 15

L'Assemblea

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione, i soci collettivi sono rappresentati dal proprio "rappresentante pro-tempore" o suo delegato, l'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria e si può tenere in prima o in seconda convocazione.

La prima e la seconda convocazione possono essere fissate anche nello stesso giorno, purché decorrano almeno due ore fra la prima e la seconda convocazione.



Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà

E' straordinaria quando viene convocata per la modifica dello Statuto e quando viene convocata per deliberare il trasferimento della sede e lo scioglimento dell'organizzazione.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e quando il Comitato Direttivo lo ritiene necessario e/o opportuno, ovvero quando un terzo degli aderenti ne faccia richiesta motivata al Presidente.

Il Presidente convoca l'assemblea a mezzo avviso scritto da inviare con lettera semplice agli aderenti almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e/o avviso affisso nei locali della sede almeno 20 giorni prima.

Gli avvisi devono contenere l'ordine del giorno.

L'assemblea riunita in via straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando interviene la maggioranza degli aderenti; in seconda convocazione quando è presente almeno un terzo.

L'assemblea riunita in via ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando interviene la maggioranza degli aderenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Ad ogni aderente spetta un voto. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone e le qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato e viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore. Il verbale è conservato, a cura del Presidente, nella sede dell'organizzazione e trascritto sull'apposito registro.

Ogni aderente all'organizzazione ha diritto di consultare i verbali delle sedute assembleari e di richiedere, a proprie spese, una copia.

Articolo 16

Comitato Direttivo

L'assemblea ordinaria elegge, fra i propri aderenti i componenti del Comitato Direttivo con minimo di 5 membri ed un massimo di 17 membri.

Il Comitato Direttivo dura circa 3 anni e può essere revocato dall'assemblea ordinaria per gravi motivi.



Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà

Esso è l'organo che svolge le attività esecutive dell'associazione previste nello Statuto o deliberate dall'assemblea degli aderenti.

In particolare il Comitato Direttivo ha le seguenti funzioni:

- a) - eleggere il Presidente, uno ed eventuale due Vice Presidenti, un Segretario ed eventualmente un Tesoriere;
- b) - amministra il patrimonio dell'associazione;
- c) - predispone le linee programmatiche, i bilanci preventivo e consuntivo, con le relative relazioni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d) - nomina i Rappresentanti dell'associazione in Enti Pubblici o altri Organismi esterni;
- e) - delibera sulla modalità di riscossione delle entrate e sui pagamenti.

Il Comitato Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

Nel caso di cooptazione di membri del Comitato Direttivo, l'eventuale numero di membri cooptati o designati non può superare un terzo dei componenti tale organismo. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate dall'Assemblea degli aderenti nella prima seduta utile.

Articolo 17

Presidente del Comitato Direttivo

Il Presidente dell'organizzazione è il Presidente del Comitato Direttivo.

Il Presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'organizzazione.

In caso di sua assenza o di un temporaneo impedimento, le funzioni del Presidente vengono assunte dal Vice Presidente più anziano.

Articolo 18

Collegio dei revisori dei conti

L'assemblea ordinaria elegge, fra i propri aderenti n. 3 revisori dei conti.

I revisori dei conti durano in carica circa 3 anni e possono essere revocati dall'assemblea ordinaria per gravi motivi.

Esso è l'organo che svolge le attività di controllo contabile dell'associazione; ad esso, in particolare viene demandato

il compito di:

- controllare il bilancio preventivo;
- controllare il conto consuntivo;



Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà

- controllare l'amministrazione del patrimonio dell'associazione;
- controllare la regolare tenuta delle registrazioni contabili;
- controllare la rispondenza del bilancio consuntivo alla situazione patrimoniale;

Fra i membri del Collegio dei revisori viene eletto il Presidente del Collegio;

L'elezione spetta al collegio e viene fatta nel corso della prima riunione.

TITOLO V

LE RISORSE ECONOMICHE

Articolo 19

Finanziamento dell'associazione

Le spese occorrenti per il funzionamento dell'associazione sono coperte dalle seguenti entrate:

- a) quote ordinarie e straordinarie degli associati;
- b) proventi derivanti dalle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, non considerate di natura commerciale, esercitate con le modalità e le limitazioni imposte dalla vigente normativa in materia di imposte dirette ed indirette
- c) donazioni e lasciti;
- d) erogazioni conseguenti a stanziamenti eventualmente deliberati da Enti Pubblici e privati;
- e) proventi da eventuali ed occasionali attività commerciali ;
- f) fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

L'eventuale avanzo di gestione nonché fondi, riserve o capitale non saranno mai distribuiti tra gli associati, anche in modo indiretto, e dovrà essere destinato a finalità istituzionali che l'assemblea riterrà più opportune.

Articolo 20

I beni

I beni dell'organizzazione sono i beni immobili, i beni mobili registrati e gli altri beni mobili.

Tutti i beni sono acquistati dall'organizzazione e ad essa intestati. Essi vengono annualmente inventariati ed iscritti nel registro degli inventari che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.



Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà

Articolo 21

I contributi degli aderenti

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, che dà diritto alla tessera AUSER, il cui importo è stabilito dall'assemblea e dai contributi straordinari che gli aderenti possono versare spontaneamente all'organizzazione.

Articolo 22

Erogazioni, donazioni e lasciti

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dall'assemblea che delibera sulla utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

I lasciti testamentari sono accettati dall'assemblea che delibera sulla utilizzazione di essi in armonia con le finalità dell'associazione.

Il Presidente attua le delibere dell'assemblea e compie i relativi atti giuridici.

Articolo 23

Devoluzione dei beni

L'assemblea generale dei soci che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio dovrà essere a favore di un'altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23/12/96 N.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VI

IL BILANCIO

Articolo 24

Bilancio consuntivo e preventivo

Il bilancio dell'associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio fino al 31 dicembre.

Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e tutte le spese relative al periodo 1/1-31/12 di ogni anno ed è costituito dal rendiconto economico e finanziario.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il bilancio consuntivo e preventivo sono elaborati dal Comitato Direttivo.



Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà

Articolo 25

Controllo sul bilancio

I bilanci, consuntivo e preventivo, sono controllati dal collegio dei revisori dei conti. Il controllo è diretto all'accertamento della regolarità contabile e amministrativa delle spese e delle entrate.

Il collegio dei revisori dei conti redige una relazione del controllo effettuato, nella quale risulteranno gli eventuali rilievi, che verrà letta all'assemblea di approvazione del bilancio e verrà allegata ai bilanci medesimi.

Articolo 26

Approvazione del bilancio

Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dall'art. 15 dello Statuto.

L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro il 30 aprile.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, con allegata la relazione del collegio dei revisori dei conti, almeno venti giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente.

Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea ordinaria con voto palese e con le maggioranze nell'art. 15 dello Statuto.

L'assemblea di approvazione del bilancio preventivo deve tenersi entro il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'organizzazione, con allegata la relazione del collegio dei revisori dei conti, almeno venti giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente.

TITOLO VII

DIPENDENTI E COLLABORATORI

Articolo 27

Dipendenti e collaboratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti esclusivamente nei limiti necessari al proprio funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. I rapporti tra l'associazione ed i lavoratori dipendenti sono disciplinati dalla legge e dai contratti di lavoro.

I dipendenti sono, ai sensi di legge, assicurati contro le malattie, l'infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

L'associazione - per sopperire a specifiche esigenze - può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.



Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà

I rapporti di collaborazione con i lavoratori autonomi sono disciplinati dalla legge e dagli accordi intercorsi con gli stessi.

Gli aderenti che prestano attività di volontariato all'associazione sono assicurati per malattie ed infortuni connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 28

Limitazioni per dipendenti e collaboratori

Il numero dei lavoratori dipendenti congiuntamente ai collaboratori deve essere comunque inferiore al numero dei volontari che prestano la loro opera in modo gratuito e comunque nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo precedente.

TITOLO VIII

LIBRI SOCIALI

Articolo 29

L'associazione, al fine di gestire ordinatamente le attività degli organi sociali e i rapporti con i soci e di garantire la trasparenza e la democraticità della struttura, è dotata dei seguenti libri sociali:

- libro soci;
- libro dei verbali delle assemblee;
- libro dei verbali del Comitato Direttivo;
- libro dei verbali del collegio dei revisori dei conti;
- libro inventari;
- registro cronologico delle rilevazioni contabili ;
- registro dei volontari attivi

TITOLO IX

LA RESPONSABILITÀ

Articolo 30

Responsabilità dell'associazione

L'associazione risponde, con i propri beni, solo dei danni causati per inosservanza dei contratti stipulati direttamente.

TITOLO X



Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà

COLLEGIO ARBITRALE

Articolo 31

Qualunque controversia tra gli associati e l'associazione, compresa l'esclusione dell'associato, sarà devoluta alla cognizione di tre arbitri, amichevoli compositori, di cui uno nominato dall'associato interessato, l'altro dal Comitato Direttivo ed il terzo di comune accordo dai due arbitri così nominati.

Il Collegio arbitrale giudicherà secondo equità, senza formalità di procedure ed in modo inappellabile, dopo aver sentito in contraddittorio le parti in causa.

Articolo 32

Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

registrato a FONTE S. PIETRO

il 2 NOV 1998

al n° 4449

Serie 3

Esatto L. /

(/)

di cui L. _____

per trascrizione e L. _____

per INVIM _____

IL DIRETTORE UFFICIALE

Dott. Antonio PIAGENTINI



